



# DIRSTAT

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI  
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,  
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI  
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE E DELLE IMPRESE.

Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690

[www.dirstat.it](http://www.dirstat.it)

[dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)

Statuto come da  
delibera unanime del  
Congresso Straordinario Dirstat  
del 23.3.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

## STATUTO

Federazione tra le Associazioni e/o i sindacati nazionali dei dirigenti, funzionari pubblici e pensionati in servizio e in quiescenza fondata nel 1948

approvato all'unanimità dal Congresso straordinario della Federazione DIRSTAT il 29-30 marzo 2008

### Art. 1

#### (Costituzione della Federazione)

1. E' costituita la Federazione tra le associazioni e/o i sindacati nazionali dei dirigenti anche di livello generale e dipartimentale, dei vice dirigenti, dei funzionari, sia in servizio che in quiescenza, nonché delle figure professionali che svolgano - in posizione di elevata responsabilità - compiti di direzione amministrativi e/o tecnici e/o scientifici, nonché di progettazione e direzione" dei lavori progettuali nelle pubbliche e nelle private amministrazioni, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni facenti parte dell'Area delle Funzioni Centrali.
2. La Federazione conserva la denominazione DIRSTAT, ha la sede centrale in Roma, ed altre sedi eventuali in città italiane e/o estere designate dal Consiglio Nazionale, e aderisce alla Confederazione CONFEDIR. L'adesione alla Confederazione o il recesso sono deliberati dal Consiglio Nazionale.
3. Alla Federazione possono essere iscritti anche i liberi professionisti a loro volta iscritti ad albi o elenchi professionali, nonché i lavoratori cosiddetti atipici non da vincolo stabile con la P.A. con professionalità riconducibile al precedente punto 1.
4. La Federazione DIRSTAT e le associazioni aderenti, il cui statuto dovrà essere compatibile con quello federale, non devono avere fini di lucro e i requisiti dovranno corrispondere a quelli di cui all'art. 10 del decreto legislativo 460/97.
5. Il logo della Federazione, potrà essere riportato nella corrispondenza delle associazioni con la dicitura "DIRSTAT" fino a che queste ultime saranno associate alla DIRSTAT; le associazioni perderanno tale facoltà a seguito dell'uscita - a qualsiasi titolo - dalla Federazione.
6. Non possono essere comunque assunti come dipendenti presso la Federazione parenti e affini entro il quarto grado dei componenti gli organi statutari.

### Art. 2

#### (Autonomia e apartiticità)

La DIRSTAT è autonoma ed indipendente da partiti politici.

### Art. 3

#### (Scopi)

1. La DIRSTAT rappresenta le associazioni federate e ne coordina l'azione contribuendo in ogni Sede alla soluzione dei problemi di politica sindacale generale. Essa:
  - a) tutela la dignità e gli interessi giuridici ed economici delle categorie di cui all'art. 1 in servizio ed





in quiescenza;

- b) persegue la massima valorizzazione delle professionalità e cura l'elevazione culturale degli iscritti;
- c) interviene nelle competenti sedi istituzionali a tutela dei diritti e degli interessi degli iscritti in relazione alle problematiche connesse all'espletamento della loro attività lavorativa e sindacale;
- d) concorre alla funzionalità della pubblica e privata amministrazione e delle libere professioni;
- e) opera affinché l'organizzazione amministrativa sia aderente alle esigenze della Nazione, dell'Unione Europea ed internazionale, negli ultimi due casi anche per il riverbero degli interessi esterni su quelli nazionali;
- f) promuove attività culturali ed assistenziali nell'interesse degli associati.

Le associazioni federate hanno l'obbligo di uniformarsi ai principi, alla azione ed agli scopi indicati dagli Organi statutari della Federazione sia nelle vertenze di carattere generale sia nelle attività di interesse comune riguardanti le categorie rappresentate.

#### Art. 4

##### (Adesione e iscrizione alla Federazione)

1. Le associazioni che intendono aderire alla DIRSTAT devono presentare domanda ai Segretario generale, corredata da un esemplare dello Statuto, dall'organigramma delle cariche sociali e dall'elenco nominativo degli iscritti.
2. La Giunta esecutiva federale decide sull'accoglimento delle domande: in caso di mancato accoglimento è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, che decide in via definitiva.

#### Art. 5

##### (Contributi associativi)

1. I contributi associativi devono essere versati dall'iscritto direttamente alla DIRSTAT. Con cadenza trimestrale verranno versate alle associazioni aderenti le quote di ritorno in misura del numero dei loro iscritti, nonché delle documentate spese strettamente correlate alla attività sindacale di categoria svolta e tenendo comunque prioritariamente conto delle spese fisse e variabili sostenute dalla Federazione. In presenza di situazioni eccezionali, tale cadenza temporale potrà essere provvisoriamente modificata dalla Giunta esecutiva. Eventuali deroghe sono di competenza del Consiglio Nazionale e devono essere approvate dai due terzi dei votanti e motivate.
2. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta esecutiva, stabilisce entità e misura dei contributi, la percentuale di ritorno alle singole associazioni, fermo restando quanto denunciato al punto 1.
3. L'iscrizione e l'adesione dei singoli iscritti e/o delle associazioni alla Federazione è valida soltanto se disposta - con il benestare della Giunta - con lettera di accredito a firma del Segretario Amministrativo inviata agli organi competenti.

#### Art. 6

##### (Morosità)

Nel caso che, per qualsiasi ingiustificato motivo, non risultino versate alla Federazione due mensilità di contributi da parte di un iscritto, il socio moroso cessa automaticamente di far parte della DIRSTAT dell'associazione di provenienza.

#### Art. 7

##### (Recesso e radiazione)

Le associazioni federate e i singoli iscritti perdono la qualità di associato:

- a) per recesso;
- b) per radiazione.

Il provvedimento di cui alla lettera b) è adottato con motivata deliberazione del Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta esecutiva.

#### Art. 8

##### (Obblighi organizzativi e sfera d'azione)





Le associazioni federate hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria Generale della DIRSTAT le variazioni dello statuto e dei loro organi direttivi nel termine di 15 giorni dalla avvenuta variazione. Sono inoltre tenute a comunicare alla Segreteria Generale il numero dei propri iscritti almeno entro il mese di gennaio di ciascun anno, al fine di permettere un doveroso riscontro con i dati in possesso della Federazione.

La Federazione riscontra periodicamente, almeno una volta l'anno il numero degli iscritti e lo comunica alle associazioni aderenti.

#### Art. 9

##### (Autonomia delle Associazioni)

1. Le associazioni federate decidono autonomamente la propria struttura organizzativa centrale e periferica e l'azione di tutela dei particolari interessi della categoria rappresentata, ma sempre nel quadro delle DIRETTIVE generali della Federazione DIRSTAT.
2. I problemi di carattere generale che interessano le categorie associate e quelli che possono avere riflessi su di esse sono di competenza federale, così come ogni azione sindacale a tutela degli interessi generali.

#### Art. 10

In caso di accertata e persistente inefficienza di una associazione federata, e/o di mancata osservanza delle norme del presente statuto, la DIRSTAT, con deliberazione della Giunta esecutiva federale, può adottare, a seconda dei casi, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto ai responsabili della organizzazione inadempiente;
- b) nomina di un rappresentante del Consiglio Nazionale con l'incarico di accertare le cause della inefficienza e di riferirne alla Segreteria Generale per gli ulteriori provvedimenti;
- c) nomina di un Commissario straordinario che sostituisca gli organi sociali fino alla loro nuova elezione da effettuarsi entro un anno.

#### Art. 11

Le disposizioni dell'art. 10 si applicano anche alle Unioni regionali e provinciali della DIRSTAT.

#### Art. 12

##### (Ricorsi)

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 7 lettera b), 10 e 11 è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, che decide sentito il Collegio dei probiviri.

#### Art. 13

##### (Deferimento degli associati al Collegio dei probiviri)

Gli associati (singoli iscritti e/o associazioni federate) che con azioni o comportamenti ledano l'immagine delle associazioni di appartenenza della Federazione DIRSTAT sono deferiti dalla Giunta Esecutiva al Collegio dei probiviri per i relativi provvedimenti di competenza.

Contro il provvedimento del Collegio dei probiviri è ammesso ricorso - entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto - al Consiglio Nazionale, che dovrà pronunciarsi in materia alla prima riunione utile.

\* Il vecchio articolo 14 è abrogato: la numerazione prosegue in modo diverso

#### Art. 14

##### (Organi della Federazione)

1. Gli organi della Federazione sono:
  - a) il Congresso;
  - b) il Consiglio Nazionale;
  - c) la Giunta esecutiva;





- d) la Segreteria generale,
- e) il Presidente;
- f) il Segretario Generale;
- g) i due Segretari Generali aggiunti;
- h) il Segretario Amministrativo;
- i) le Unioni regionali;
- l) le Unioni provinciali;
- m) i) il Collegio dei Sindaci;
- n) il Collegio dei Probiviri;
- o) la Conferenza permanente dei Segretari nazionali delle associazioni aderenti, organo consultivo.



#### Art. 15

##### (Azzeramento delle cariche sindacali)

1. Nel caso di elezione di un nuovo Segretario generale della Federazione, i coordinatori dei dipartimenti e i vice segretari nominati dal Segretario generale sostituito decadono a far data dalla elezione del nuovo Segretario generale.
2. Il Presidente Federale, entro 10 giorni da tale decadenza, convoca il Consiglio Nazionale per eleggere i membri decaduti, di cui al precedente punto 1).

#### Art. 16

##### (Congresso Nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo della DIR5TAT, ed ha tutti i poteri deliberativi. Le sue decisioni sono vincolanti per le associazioni federate e per gli iscritti.
2. Spetta in particolare al Congresso:
  - a) stabilire le direttive dell'azione sindacale della Federazione;
  - b) approvare lo Statuto della DIR5TAT e le sue modifiche;
  - c) eleggere direttamente 12 membri del Consiglio nazionale;
  - d) approvare la relazione sulle gestioni finanziarie e patrimoniali annuali.
 Possono altresì partecipare ai lavori del Congresso, senza diritto di voto, personalità del mondo politico sindacale, economico e culturale, su invito della Giunta esecutiva.
3. Il Congresso, si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni ed in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Nazionale ovvero a richiesta di almeno due terzi delle organizzazioni federate che rappresentino almeno il 50% del totale degli iscritti.  
 La convocazione, del Congresso è disposta dal Consiglio Nazionale con almeno 30 giorni e contemporanea comunicazione dell'ordine del giorno alle organizzazioni federate. Queste provvederanno ad effettuare le assemblee per la designazione dei delegati almeno 15 giorni prima della data del Congresso.  
 Le assemblee delle organizzazioni federate designano i delegati al Congresso in ragione di un delegato ogni 50 iscritti o frazione di 50 maggiore di 10.  
 Tutte le organizzazioni federate che non raggiungono 10 iscritti partecipano al Congresso con un rappresentante senza diritto a voto, ma con diritto di parola purché siano in regola dal punto di vista amministrativo. E' prevista la possibilità di creare gruppi misti per le associazioni coi: numero di iscritti inferiore alla soglia dei 10, ai fini di partecipare con un delegato al Congresso. Si prescinde dalla soglia di 10 iscritti qualora l'Organizzazione Sindacale risulti comunque rappresentativa nell'area e/o comparto di riferimento.  
 Le spese per i delegati al Congresso sono a carico delle organizzazioni monetanti.
4. Partecipano al Congresso, senza diritto di voto, salvo se delegati o titolati per diverse ragioni, i membri del Consiglio Nazionale e i coordinatori dei dipartimenti.
5. I delegati al Congresso possono trasferire la propria delega ad un altro delegato, ma ciascun delegato non può essere portatore che di una sola delega, oltre la propria.



\* lettera d) comma 2 eliminata: "eleggere il Consiglio dei Sindaci e dei Probiviri, che provvedono ad eleggere nel loro seno i vertici dei Collegi stessi". Quindi la lettera e) diventa lettera d).

Il Congresso elegge per i propri lavori un ufficio di presidenza, una commissione verifica dei poteri di almeno cinque membri, una segreteria di almeno tre membri e cinque scrutatori.

Commissioni ad hoc possono essere nominate per lo studio di argomenti di particolare specificità tecnica.

## Art. 17

### (Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale, le cui sedute sono presiedute dal Presidente della Federazione, è l'organo di normale direzione della DIRSTAT. Esso cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Congresso su delega del Congresso e, nei casi di comprovata urgenza, ne assume i poteri.

Il Consiglio Nazionale è costituito:

a) da 12 membri eletti dal Congresso;

b) da un numero di membri per ogni organizzazione federata proporzionale al numero degli iscritti, in ragione di uno ogni 50 iscritti in regola con i versamenti o frazione di 50 superiore a 10. Le organizzazioni federate che non raggiungono la quota minima predetta hanno diritto ad un membro purché composte da almeno 10 iscritti. Il membro è designato dalla rispettiva associazione di appartenenza, su cui gravano le eventuali spese di partecipazione. E' prevista la possibilità, di creare gruppi misti per le associazioni con numero di iscritti inferiore alla soglia dei 10, ai fini di partecipare con un delegato al Consiglio;

si prescinde dalla soglia di 10 iscritti qualora l'Organizzazione sindacale sia rappresentativa nelle aree e/o comparto di riferimento.

c) da sei membri, di cui quattro Segretari delle Unioni Regionali aventi il maggior numero di soci in regola col tesseramento e due Segretari delle Unioni Provinciali regolarmente costituite, secondo le risultanze amministrative. Ciò al fine di garantire adeguata rappresentanza anche agli organi periferici della Federazione di cui ai successivi articoli e del presente Statuto;

d) dagli ex Segretari Generali e dagli ex Presidenti nonché i Segretari Generali aggiunti, per i quali permane il requisito dell'iscrizione senza soluzione di continuità alla Federazione.

2. La designazione dei membri di cui alla lettera c) è fatta dalla Segreteria generale sulla base delle risultanze amministrative.

3. Il Consiglio Nazionale elegge:

nove componenti della Giunta Esecutiva; il Presidente; il Segretario Generale; i due Segretari Generali aggiunti; il Segretario Amministrativo nonché il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri.

4. Il Consiglio Nazionale provvede :

a) a promuovere le iniziative intese al raggiungimento degli scopi della Federazione nello spirito delle direttive stabilite dal Congresso;

b) a coadiuvare gli organi direttivi delle organizzazioni federate per la soluzione dei problemi delle organizzazioni stesse;

c) a mantenere e sviluppare i rapporti con le organizzazioni federate;

d) ad approvare il bilancio annuale, sentito il Collegio dei sindaci;

e) a nominare commissioni di studio per i problemi relativi ai fini ed alle attività della Federazione, commissioni di cui possono far parte anche persone estranee alla Federazione.

5. Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni quattro mesi, ed in via straordinaria qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

6. I membri del Consiglio nazionale eletti dal Congresso restano in carica fino alla nomina del successivo Consiglio nazionale e sono rieleggibili.





E' possibile procedere alla integrazione del Consiglio nazionale, con riferimento ai membri eletti dal Congresso non più in carica, mediante cooptazione e successiva approvazione del Consiglio stesso.

**Art. 18**  
**(Giunta esecutivo)**

1. La Giunta esecutiva è il normale organo esecutivo della DIRSTAT ed è presieduta dal Segretario Generale. Essa attua le delibere del Congresso e del Consiglio Nazionale, e si riunisce almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano almeno due terzi dei suoi membri o la Segreteria Generale.  
Assume nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale, al quale, entro i successivi 15 giorni lavorativi, vanno sottoposti a ratifica i provvedimenti adottati.
  2. E' convocata ogni qualvolta il Segretario generale ne ravvisi l'urgenza.  
La Giunta esecutiva è composta da 9 membri eletti dal Consiglio Nazionale, dal Presidente, dal Segretario generale, dai 2 Segretari Generali Aggiunti, dal Segretario Amministrativo nonché dal Direttore del Periodico.
  3. La Giunta esecutiva istituisce i dipartimenti, e ne definisce compiti e attribuzioni. I dipartimenti sono:
    - Studi, ricerche, rapporti con il Parlamento
    - Formazione professionale.
    - Legale e contenzioso.
    - Organizzativo.
    - Editoria, stampa, propaganda e portavoce.
    - Lavoratori atipici e precari.
- Il coordinatore di ogni dipartimento ed i componenti di tali organismi sono nominati dalla Giunta esecutiva.
4. I membri della Giunta Esecutiva eletti dal Congresso restano in carica fino alla nomina della successiva Giunta, e sono rieleggibili. E' possibile la integrazione della Giunta Esecutiva, con riferimento ai membri eletti dal Congresso, mediante cooptazione e successiva approvazione della Giunta stessa.

**Art. 19**  
**(Segreteria Generale)**

La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale che la presiede, dal Presidente, dai Segretari Generali aggiunti e dal Segretario Amministrativo.

La Segreteria Generale, organo consultivo, ha competenza ad esprimere il proprio parere su tutte le problematiche ad essa proposte dal Segretario Generale.

**Art. 20**  
**(Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale.

Fa parte di diritto del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e partecipa con diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali (escluso il Collegio dei Collegio dei revisori dei Conti).

Vigila Sulla corretta azione degli organi sociali tutti e delle Associazioni, per quanto concerne l'osservazione delle norme statutarie.

Presiede le riunioni del Consiglio Nazionale.

**Art. 21**  
**(Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Nazionale.





Fa parte di diritto del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e partecipa con diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali (escluso il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei revisori dei Conti).

2. E' a tutti gli effetti il legale rappresentante della Federazione.
3. Convoca il Consiglio Nazionale, di intesa con il Presidente.
4. Vigila sulla corretta azione degli organi sociali tutti e delle Associazioni, soprattutto per quanto concerne l'osservazione delle norme statutarie.
5. Il Segretario generale è responsabile della linea di politica sindacale della Federazione, cura il funzionamento degli uffici, ordina gli incassi e i pagamenti; assume il personale necessario, fissandone la retribuzione.
6. Il Segretario generale presiede i seguenti organi collegiali:
  - a) Giunta esecutiva;
  - b) Conferenza permanente dei Segretari generali e/o nazionali delle Associazioni confederate;

Il Segretario generale designa i componenti delle delegazioni federali ai vari livelli, nomina, su proposta della Giunta esecutiva, uno o più vice segretari generali per compiti e attribuzioni specifiche.

#### Art. 22

##### (Segretari Generali Aggiunti)

I Segretari Aggiunti sono eletti dal Consiglio Nazionale e sono membri di diritto del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, con diritto a voto.

Sostituiscono il Segretario Generale in caso di suo impedimento e ne assumono i poteri ordinari e straordinari, (anche disgiuntamente in caso di necessità).

Il Segretario Generale designa il Segretario Generale aggiunto con funzioni vicarie.

#### Art. 23

##### (Segretario amministrativo)

Il Segretario amministrativo è eletto dal Consiglio Nazionale. Egli:

- cura la conservazione e l'incremento del patrimonio della Federazione;
- vigila sulla tenuta dei registri e dei documenti contabili, della quale è responsabile;
- provvede agli incassi e ai pagamenti;
- sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
- riferisce al Congresso sulla gestione finanziaria e patrimoniale del periodo fra un congresso e l'altro;
- congiuntamente al Segretario Generale apre e chiude i conti correnti della Federazione.

#### Art. 24

##### (Unioni regionali)

1. E' costituita in ogni regione l'Unione regionale DIRSTAT.
2. L'Unione regionale è l'organo che rappresenta la Federazione DIRSTAT nella regione.
3. Essa esplica localmente funzioni di collegamento e di coordinamento tra le Unioni provinciali ed ha facoltà di sostituirsi nelle attribuzioni di queste nelle provincie in cui tali organi non siano ancora costituiti.


4. Fanno parte delle Unioni regionali gli iscritti alle Unioni provinciali della regione.

5. L'Unione regionale è diretta da un consiglio regionale costituito dai Segretari delle Unioni provinciali della regione.

6. Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno un segretario regionale ed uno o più segretari con speciali attribuzioni e responsabilità.

Il Segretario regionale rappresenta a tutti gli effetti l'Unione regionale e la presiede.

#### Art. 25





### (Unioni provinciali)

1. E' costituita in ogni provincia l'Unione provinciale DIRSTAT.
2. L'Unione provinciale è l'organo che rappresenta la Federazione nella provincia, esplicando localmente funzioni di collegamento e di coordinamento tra gli organi periferici delle organizzazioni federate. Ha anche facoltà di raccogliere iscrizioni.  
Fanno parte dell'Unione provinciale gli iscritti alle organizzazioni federate alla DIRSTAT in servizio negli uffici della provincia.  
L'Unione provinciale è diretta da un Consiglio provinciale composto da tanti membri quanti sono gli organi periferici delle organizzazioni federate alla DIRSTAT presenti nella provincia.
3. Il Consiglio di cui al comma precedente elegge fra i suoi membri un provinciale, un vice segretario provinciale.  
Il Segretario provinciale rappresentò a tutti gli effetti l'Unione provinciale e la presiede.

### Art. 26

#### (Collegio dei sindaci)

1. Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti e viene eletto dal Consiglio Nazionale. Esso ha il compito di esaminare gli atti contabili della Federazione e la situazione di cassa, e riferisce:
  - a) al Consiglio Nazionale in sede di approvazione dei bilancio annuale;
  - b) al Congresso, in sede di relazione del Segretario Amministrativo sulla finanziaria e patrimoniale.
2. Il Collegio dei Sindaci nomina al proprio interno il Presidente che provvede alle convocazioni del Collegio stesso.
3. E' possibile procedere alla integrazione del Collegio dei sindaci mediante cooptazione e successiva approvazione del Consiglio Nazionale.

### Art. 27

#### (Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, e viene eletto dal Consiglio Nazionale. Elegge al suo interno il Presidente che provvede alle convocazioni.
2. Il Collegio dei probiviri è *convocato* dal Presidente del Collegio, su richiesta della Giunta Esecutiva.
3. Il Collegio dei probiviri adotta le seguenti delibere:
  - richiamo scritto al socio o all'associazione;
  - sospensione fino a sei mesi;
  - espulsione del socio o dell'associazione.Le delibere devono essere motivate e comunicate, entro 5 giorni, al Segretario generale ed alla Giunta esecutiva per la formalizzazione e l'esecuzione delle stesse.
4. Contro le determinazioni del Segretario generale concernente le deliberazioni del Collegio dei probiviri è proponibile ricorso al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dalla notifica, che dovrà avvenire con lettera raccomandata.

Copia del ricorso va inviato con lettera raccomandata anche al Segretario generale.

E' possibile procedere alla integrazione del Collegio dei probiviri mediante cooptazione e successiva approvazione del Consiglio Nazionale.

### Art. 28

#### (Conferenza permanente dei Segretari nazionali)

La Conferenza permanente dei Segretari Generali è/o Nazionali delle Associazioni federate ha funzioni consultive della Giunta esecutiva, per consentire una rapida e costante informativa delle





iniziative politiche e sindacali. La conferenza viene convocata dal Segretario generale, sentito il Presidente.

#### Art. 29

##### (Direttore del periodico)

La DIRSTAT pubblica il periodico ufficiale "Riforma amministrativa" di natura politico - sindacale che, secondo le direttive della Giunta esecutiva, assicura l'informazione ed il dibattito in ordine a questioni concernenti i fini istituzionali della Federazione. Il Direttore del periodico, nominato dal Segretario generale (e ratificato dal Consiglio Nazionale sentita la Giunta Esecutiva) è scelto tra i componenti del Consiglio Nazionale che siano iscritti all'albo dei giornalisti e/o pubblicisti, che offrono garanzia di autorevolezza, esperienza e preparazione nel settore, è responsabile anche del sito web del Sindacato nonché di un "Notiziario" di stretta attualità e di informazione per gli associati.

Il direttore nomina il comitato di redazione e, se lo ritiene opportuno, un vice direttore.

Il responsabile "amministrativo" del periodico è il segretario amministrativo della Federazione.

Il responsabile legale delle fonti di informazione è il Segretario generale della Federazione.

#### Art. 30

##### (Ufficio legale)

L'Ufficio legale è composto dal responsabile del relativo Dipartimento legale-contenzioso e da due membri di comprovata preparazione e esperienza professionale nominati dalla Giunta esecutiva, aventi il compito di esaminare le problematiche insorte in materia di diritti, di status e di dignità delle categorie rappresentate al fine di intraprendere, se necessarie, le relative azioni legali, affidate anche a legali esterni.

#### Art. 31

##### (Patrimonio della Federazione)

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni, vengono comunque in proprietà della DIRSTAT;
- b) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale da trascrivere in apposito registro.

#### Art. 32

##### (Liberalità)

Gli eventuali lasciti, donazioni e devoluzioni di beni mobili e immobili, le offerte in denaro o natura, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto al sindacato saranno impiegati in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto. Tali introiti sono assunti a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dal sindacato, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno esser effettuati anche servizi o offerte di beni di modico valore ai sovvenzionatori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986.

#### Art. 33

##### (Attività culturali ed assistenziali)

La promozione di attività culturali di cui all'art. 3- lettera f)- è effettuata nei confronti degli associati, al fine di promuovere l'elevazione culturale degli stessi, in aderenza ai principi





statutari. Potrà essere consentita, eventualmente, la partecipazione di terzi, gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. La promozione, di attività assistenziali nei confronti degli associati sarà effettuata nei settori di interesse di categoria; per la realizzazione delle finalità istituzionali, mediante strumenti ritenuti all'uopo idonei, in conformità alle finalità istituzionali del Federazione.

#### Art. 34

##### (Esercizio finanziario e rendiconto)

L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Segretario amministrativo cura la compilazione del bilancio, che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale previo esame del Collegio dei sindaci che redige una relazione da sottoporre al Consiglio Nazionale. Il bilancio con le relazioni e con i documenti giustificativi deve essere a disposizione degli iscritti, nella sede sociale, prima del termine fissato per l'approvazione. Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione sarà esposta con apposito avviso presso la Sede della Federazione. Le Associazioni aderenti devono tenere una contabilità delle entrate e delle Uscite e a trasmettere un rendiconto alla Federazione, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### Art. 35

##### (Sistemi di votazione)

Tranne i casi per i quali sia diversamente disposto dal presente statuto, le deliberazioni degli organi collegiali Sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto, salvo il caso di acclamazione.

#### Art. 36

##### (Gratuità delle cariche e degli incarichi sociali)

Le cariche sociali sono gratuite. E' ammesso soltanto il rimborso delle spese effettuate nell'interesse della Federazione, nonché il ristoro di eventuali documentati mancati introiti retributivi dovuti a posizioni di distacco, proventi derivanti dalla presenza di Soci in comitati, collegi, commissioni, ecc., in rappresentanza della DIRSTAT, devono essere versati alla Cassa della Federazione.

#### Art. 37

##### (Decadenza per assenteismo)

Consiglio nazionale può deliberare la decadenza da qualsiasi carica, su proposta della Giunta esecutiva, nei confronti di coloro che siano risultati abitualmente assenti senza giustificato motivo dalle sedute degli organi cui appartengono, e procedere alla loro sostituzione con altri iscritti designati dalla stessa associazione di appartenenza.


#### Art. 38

##### (Associazioni federate)

Possono aderire alla DIRSTAT - con vincolo federale di cui all'art.1.

Le associazioni federate designano un loro rappresentante il quale partecipa a pieno titolo alle riunioni degli organi della Federazione quando è comunque posto all'ordine del giorno un problema che interessi anche l'associazione federata.

3. Salvi sempre il coordinamento e le direttive di massima per quanto concerne l'azione sindacale condotta dalle organizzazioni federate, la DIRSTAT può direttamente





rappresentare, attraverso i suoi organi, le associazioni, quando queste ne facciano richiesta anche attraverso i loro iscritti. In tal caso possono venire aggregati agli organi federali rappresentanti designati dalle organizzazioni federate.

#### Art. 39

##### (Cabina di regia)

E' costituita presso la Federazione - su nomina fiduciaria del Segretario Generale - una "Cabina di regia" formata da tre componenti con facoltà consultive su iniziative relative a questioni di carattere comune. Tale organismo ha il compito di monitorare le azioni da intraprendere dalle diverse Associazioni affiliate per renderle omogenee con le iniziative assunte dalla Federazione, al fine di migliorarne le sinergie. I pareri e le valutazioni della "Cabina di regia" vanno poste all'Ordine del Giorno nella prima convocazione utile della Giunta esecutiva, per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

#### Art. 40

##### (Modifiche allo statuto)

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Congresso, nazionale con la maggioranza di due terzi dei presenti, che rappresentino almeno 50% più uno degli iscritti o, in caso di urgenza, dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. L'urgenza è deliberata dalla Segreteria Generale (art. 19).

#### Art. 41

##### (Scioglimento della Federazione)

La Federazione può essere sciolta con deliberazione del Congresso nazionale adottata a seguito di referendum, che abbia riportato il voto favorevole di tre quarti delle organizzazioni aderenti.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinare i poteri e stabilire la destinazione del patrimonio sociale.

#### Art. 42

##### (Rinvio alle norme di legge)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme vigenti e in particolare alla Costituzione della Repubblica Italiana, al codice civile ed alle leggi societarie della Repubblica Italiana.


#### Art. 43

Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione.

L'attuale statuto annulla e sostituisce tutti i precedenti statuti della DIRSTAT.


Il Segretario Generale Aggiunto

Angelo Paone



Il Segretario Generale

Arcangelo D'Ambrosio



Il Segretario Amministrativo

Sergio Cosimo Di Donna

